

n. 14 /2018 R.C.P.



IL TRIBUNALE DI FERMO

COMPOSTO DAI MAGISTRATI :

Dott. Ugo Vitali Rosati	Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il 16 novembre 2018 da MONALDI AURELIO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE , con sede in Petritoli (FM) alla Via S. Antonio n. 156 (P.i. 01536090440) e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

----visto l'art. 161 co 5 e ss. L.F., come novellato dall'art. 33 DL 83/12 convertito con legge 134/12 e dall'art. 82 del DL 69/13;

----preso atto che la presentazione della domanda risulta deliberata e sottoscritta ai sensi dell'art. 152 L.F. in data 15 novembre 2018;

----verificato che con la domanda sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, secondo la previsione dell'art. 161 comma 6 L.F. (cfr. all.to 5);

----rilevato che il Tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura;

----considerato che dalla documentazione allegata alla domanda emerge che la società ricorrente è imprenditore commerciale fallibile, versa in stato quantomeno di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Fermo (anche le sedi secondarie sono situate nel medesimo comune di Porto Sant'Elpidio);

----che la domanda è stata comunicata all'Ufficio del P.M.;

----che la cancelleria ha verificato che sono pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento e segnatamente ricorso presentato dalla Procura della

OS

Repubblica presso il Tribunale di Fermo con il quale veniva rappresentata la esistenza di profili di insolvenza oltre a profili di dolosa diminuzione dell'attivo concordatario da parte della proponente all'interno del piano depositato.

Atteso che la procedura di concordato preventivo oggetto di esame da parte della Procura istante si è conclusa con dichiarazione di improcedibilità e che, i profili di insolvenza sollevati dalla istante non consentono il rigetto della istanza di fallimento, quanto piuttosto la riunione della procedura per la dichiarazione di fallimento al procedimento per l'ammissione al concordato preventivo ai fini della trattazione unitaria.

Considerato che il PM istante ha invece un potere limitato ai casi espressamente previsti dall'art. 7 l.fall. e segnatamente alla segnalazione della insolvenza risultante: (i) nel corso di un procedimento penale; (ii) da alcune situazioni tra cui la fuga e la irreperibilità dell'imprenditore o il trafugamento dell'attivo; (iii) dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

--- che non può essere concesso un termine superiore a giorni 60 per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo, termine eventualmente prorogabile di ulteriori giorni 60 previa precisazione, da parte della ricorrente, delle concrete ragioni sopravvenute che rendano giustificata la proroga e documentazione degli adempimenti e delle attività svolte nell'originario termine concesso per il deposito della proposta;

- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito in L. 134/2012, sia specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- **Fissa termine fino al 20 gennaio 2019** per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F. o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione
- **Nomina** un commissario giudiziale nella persona del dott. Roberto Nicolai il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla

scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

- dispone che la ricorrente depositi entro le date
del 30 novembre 2018;
del 30 dicembre 2018;

depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati:

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

- dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente

CD

avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

- manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 21 novembre 2018.

Il Giudice Est.

Clara Bell

Il Presidente

[Signature]

Depositato in Cancelleria

Oggi 26 NOV. 2018.

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Patrizia Liberati
[Signature]

